

Atto costitutivo di associazione ONLUS



Il giorno 2 gennaio alle ore 20.30 presso lo stabile sito in Moncalieri, Via Lamarmora 1, si sono riuniti i signori sotto elencati:

1. **AIRÒ ANTONELLA**, nata a Torino il 09/11/1973, residente in Moncalieri, Strada del Pesco 17, codice fiscale RAI>NNL 73S49 L219K;
2. **MAURA MARCO**, nato a Torino il 25/05/1979, residente in Moncalieri, Via delle Primule 8, codice fiscale MRA>MRC 79E25 L219Q;
3. **RAMAZZINA MONICA**, nata a Moncalieri (TO) il 07/03/1974, residente in Via Verdi 6 bis, codice fiscale RMZ>MNC 74C47 F335W;
4. **BOLLATTINO ANNA**, nata a Torino il 03/10/1966, residente in Moncalieri, Strada Genova 120/6, codice fiscale BLL>NNA 66R43 L219W;
5. **SPAGNA GIACOMO**, nato a Moncalieri (TO) il 14/08/1970, residente in Moncalieri, Strada del Pesco 37, codice fiscale SPG>GCM 70M14 F335I;

i quali convengono di costituire una associazione denominata "**ASSOCIAZIONE M.I.O. - MORIONDO INSIEME OVUNQUE - ONLUS**", siglabile "Associazione M.I.O. - ONLUS" il cui funzionamento ed i cui organi siano disciplinati dallo statuto che si allega in calce al presente atto costitutivo.

L'associazione avrà sede in Moncalieri, in via Lamarmora 1 e viene costituita a tempo indeterminato.

Per il primo triennio di vita dell'Associazione vengono nominati a far parte del Consiglio Direttivo i signori:

Airò Antonella	Presidente
Maura Marco	Vice Presidente
Ramazzina Monica	Consigliere

Per il primo esercizio le quote associative vengono determinate in via provvisoria in lire 10.000
che i soci suddetti, per quanto di loro spettanza mettono a disposizione dell'associazione.

Moncalieri, li 02/01/2001



Autore del documento

Claudio Alamo

Proffessione

Alamo

Giuseppe Spogug



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE M.I.O. - MORIONDO INSIEME OVUNQUE - ONLUS"

Art. 1 - Costituzione

Si è costituita l'Associazione "ASSOCIAZIONE M.I.O. - MORIONDO INSIEME OVUNQUE - ONLUS", siglabile "Associazione M.I.O. - ONLUS"

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Moncalieri (TO), Via Lamarmora 1.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata salvo eventi, dipendenti da cause di forza maggiore o per legge, che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 4 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio - sanitaria ed in particolare la promozione umana, sociale e culturale, in un'ottica cristiana, delle popolazioni più disagiate del mondo e principalmente di quelle dell'America Latina.

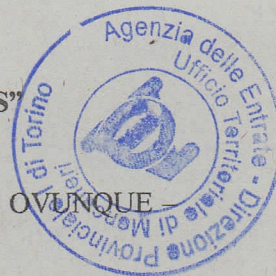
Nell'espletamento della propria attività l'associazione lavorerà con i giovani promuovendo e stimolando azioni di volontariato.

L'Associazione si propone pertanto il conseguimento di tre scopi principali:

- la prevenzione del disagio giovanile attraverso il lavoro gratuito a favore di più bisognosi;
- la raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative umanitarie e di solidarietà sociale;
- la preparazione e l'invio di personale qualificato nelle aree del mondo ove intende concentrare la propria attività.

L'Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso:

- la raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative umanitarie e di solidarietà sociale;
- la preparazione e l'invio di personale qualificato nelle aree del mondo ove intende concentrare la propria attività;
- la raccolta di fondi in favore delle popolazioni disagiate, in particolare quelle del Brasile a cui l'Associazione rivolge in modo particolare la propria attenzione; in favore dei bambini abbandonati nell'intento di agevolare il numero maggiore di adozioni a distanza e in favore di quante altre situazioni nel corso del tempo vengano ritenute meritevoli di considerazione;
- la raccolta di fondi da inviare nelle aree a cui l'associazione rivolge la propria opera attraverso l'organizzazione di mostre di oggetti artigianali fatti dai giovani dell'Associazione;
- l'organizzazione di corsi sulla mondialità, sulla fratellanza, per la formazione ed istruzione di persone idonee ad operare nelle realtà di bisogno;
- l'organizzazione di incontri e di spettacoli teatrali e di quant'altro possa favorire la sensibilizzazione sulle problematiche e sulle situazioni oggetto di aiuto;
- la realizzazione di iniziative di animazione nelle scuole, nelle parrocchie, nei centri di aggregazione sociale al fine di favorire l'impegno dei giovani per l'aiuto ai più poveri e l'organizzazione di laboratori teatrali ed artistici a fine socio-educativo.



L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, essa potrà peraltro compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, in via non prevalente, che vengano di volta in volta ritenuti necessari od opportuni a tale fine.

L'Associazione è un'organizzazione a carattere volontario, apolitico e aconfessionale, con esclusione di ogni influenza di razza e senza scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto a pena di esclusione degli stessi.

Art. 5 - Soci

Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che condividano lo spirito e gli scopi dell'associazione stessa e dichiarino di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

I soci potranno essere sia persone fisiche che persone giuridiche nonché enti o associazioni aventi scopo, oggetto o interessi simili o complementari a quello dell'associazione; in questi casi l'associato viene rappresentato dal proprio legale rappresentante o da un suo delegato.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di socio si acquista a seguito dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento.

Art. 6 - Categorie di soci

I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

- A) Soci Fondatori
- B) Soci Ordinari
- C) Soci Sostenitori

A) Sono Soci Fondatori coloro che intervengono alla firma dell'atto costitutivo e hanno sempre diritto di voto.

B) Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

C) Sono Soci Sostenitori quei Soci Ordinari che versano all'associazione una quota annuale almeno tripla di quella ordinaria, ed hanno diritto al voto.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, per morosità o per esclusione; questi ultimi sue casi verranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annua.

Sono soci di diritto per tutta la durata dell'associazione i soci fondatori.

La qualità di socio non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

I soci che, per qualsiasi ragione, cessino di far parte dell'associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

L'ammissione a socio ordinario o sostenitore è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte degli interessati.

In caso di soci minori di età, l'istanza deve essere controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota associativa stabilita e deliberata annualmente.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione è insindacabile.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa annua.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.

In deroga a quanto sopra stabilito sono esclusi dalle cariche associative e dal diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione o di modificazione dello statuto e dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell'associazione i soci persone fisiche minori di età, definiti "juniores".

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota annuale di associazione; dell'assemblea fanno parte di diritto i soci fondatori.

I soci, mediante delega scritta, possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri.

L'assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

È validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti stessi sulle questioni messe all'ordine del giorno nonché su ogni altro argomento di cui sia richiesta la trattazione da almeno 1/3 dei soci presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Tutti i soci, fatte salve le deroghe sopra evidenziate per i soci minori di età, hanno gli stessi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Il voto è espresso per alzata di mano, fatto salvo il caso che l'assemblea concordi una diversa modalità di votazione.

Dalle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

All'assemblea spetta:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto annuale;
- l'approvazione del regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo disciplinante l'attività sociale;
- l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dello scioglimento dell'associazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti tra i soci ammessi a partecipare all'assemblea; almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelto tra i Soci Fondatori.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, di perdita della qualifica di socio o di decesso di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione scegliendo tra i soci ammessi a fare parte dell'assemblea; il nuovo Consigliere rimane in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, esclusi quelli riservati in modo esplicito alla competenza dell'assemblea dei soci.

Al Consiglio Direttivo spettano pertanto, fra gli altri, i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale di esercizio;
- deliberare sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione dei soci;
- nominare il Presidente e se ritenuto opportuno il Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto dell'esercizio e all'ammontare della quota sociale annuale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 - Presidente

Al Presidente spettano la firma e la legale rappresentanza dell'associazione presso i terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire per singole operazioni la rappresentanza negoziale dell'associazione anche ad altri membri del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 12 - Gratuità delle cariche

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'associazione.

Art. 13 - Mezzi patrimoniali e raccolte di fondi

L'Associazione trae i mezzi patrimoniali per conseguire le proprie finalità dalle quote associative e dalle contribuzioni e liberalità di soci e di terzi.

L'Associazione prevede inoltre nel proprio Statuto la possibilità di reperire fondi mediante l'organizzazione di "occasionalità" raccolte pubbliche anche attraverso offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 14 - Obblighi contabili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo con il conto economico che dovranno essere sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'Associazione deve predisporre un apparato contabile che consti di scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

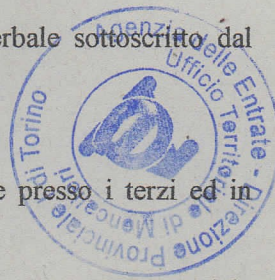
Per le attività direttamente connesse restano comunque validi tutti gli obblighi contabili per le imprese commerciali.

Qualora nell'esercizio sono state organizzate delle "Raccolte Pubbliche di Fondi", l'Associazione deve inoltre redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito Rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Tutte le scritture contabili e la relativa documentazione devono essere conservate per un periodo non inferiore a 10 anni, ex art. 22 del DPR. 600/73.

Art. 15 - Avanzi di gestione

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.



L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Libri contabili e sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

Libro Giornale

Libro Inventari

Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci

Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione

Libro dei Soci.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea, questa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea deliberando lo scioglimento delibera anche in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo che dovrà essere attribuito ad altre Associazioni aventi finalità simili, escluso comunque ogni forma di riparto tra i soci, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, in materia di associazioni, in quanto applicabili, nonché alle disposizioni contenute dal DLGS 460/97.

Registrazione MONCALIERI 16-10-2023

n° 671 serie 3

CON EURO 200,00

ESENZIONE BOLLO IN QUANTO OMLOGO

Il Funzionario
Giacopo TORAZZA

Firma su delega del Direttore Provinciale
Mancilla Franco

